

COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 6 maggio 1999 e n. 47 del 7 maggio 1999

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale nn. 26 e 27 del 4 settembre 2003 e deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.2015

Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 30.03.2016

Aggiornato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 31 del 29 giugno e n. 33 del 14 luglio 2021

Modifica approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 05 giugno 2024

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 – Comune di Marino
- Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 – Finalità
- Art. 4 – Tutela della salute
- Art. 5 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 7 – Assetto e utilizzo del territorio
- Art. 8 – Sviluppo economico
- Art. 9 – Programmazione
- Art. 10 – Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 11 – Servizi pubblici

TITOLO II – L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 12 – Il Consiglio comunale
- Art. 13 – Il Presidente del Consiglio comunale
- Art. 14 – Il Consigliere comunale
- Art. 15 – Le Commissioni consiliari
- Art. 16 – La Giunta comunale
- Art. 17 – Il Sindaco
- Art. 18 – Mozione di sfiducia

TITOLO III – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 19 – Libere forme associative
- Art. 20 – Consiglio comunale dei ragazzi e Consiglio comunale dei giovani
- Art. 21 – Consulte
- Art. 22 – Consultazioni
- Art. 23 – Diritto di petizione
- Art. 24 – Diritto d'iniziativa

Art. 25 - Procedura per l'approvazione della proposta

Art. 26 – Referendum consultivo

CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 27 – Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 28 – Comunicazione dell'avvio del procedimento

CAPO III – DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Art. 29 – Diritto di accesso

Art. 30 – Ufficio relazioni con il pubblico

TITOLO IV – L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 31 – Principi e criteri direttivi

Art. 32 – Personale

Art. 33 – Il Segretario comunale

Art. 34 – Collaborazioni esterne

Art. 35 – Nomina dei dirigenti

CAPO II – ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 36 – Costituzione e partecipazione

Art. 37 – Aziende speciali e istituzioni

Art. 38 – Vigilanza e controlli

Art. 39 – Personale

TITOLO V – L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40 – Demanio e patrimonio

Art. 41 – Beni patrimoniali disponibili

Art. 42 – Contratti

Art. 43 – Contabilità e bilancio

Art. 44 – Controllo economico-finanziario

Art. 45 - Controllo di gestione

Art. 46 – Revisori dei Conti

TITOLO VI – L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 47 – Ambito dell'applicazione dei regolamenti

TITOLO VII – REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 48 – Modalità

Art. 49 – Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1

Comune di Marino

1. Il Comune di Marino è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
3. Esprime la propria appartenenza al comprensorio dei Castelli Romani ed è impegnato a promuovere, d'intesa con gli altri Comuni, tutte le iniziative atte a salvaguardare le caratteristiche ambientali, economiche e socioculturali del proprio territorio in una visione d'insieme dell'area metropolitana.
4. Il Comune di Marino riconosce "il diritto umano all'acqua", ossia l'accesso all'acqua come diritto universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Il Comune conferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà e socialità.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Marino è costituito dalle Comunità delle popolazioni e dei territori di: Marino centro storico, Frattocchie, S. Maria delle Mole, Cava dei Selci, Due Santi, Castelluccia e Fontana Sala.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
3. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi interessi; ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico; garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati e degli Enti, alle scelte politiche della comunità, ribadendo la centralità della famiglia come nucleo fondante della società, tutela e accoglie tutte le convivenze tra individui fondate sul vincolo affettivo; favorisce ogni iniziativa concertata con altri Comuni, con la Città Metropolitana di Roma Capitale, con la Regione Lazio, con il Parco regionale dei Castelli romani e dell'Appia antica e con gli altri Enti Pubblici.
2. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità ai sensi della normativa vigente e garantisce la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali non elettivi del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Art.4

Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo con riguardo alla tutela della salubrità, della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, con particolare riferimento a strumenti idonei di prevenzione, nonché all'efficienza dei servizi resi dall'Ospedale regionale "S. Giuseppe" di Marino.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale al fine di migliorare la qualità della vita dei minori, dei diversamente abili e delle vittime di tutte le dipendenze, anche attraverso la costituzione di appositi consorzi e l'istituzione del servizio di assistenza domiciliare. Sostiene, incentiva e finanzia le attività svolte dalle cooperative sociali.
3. Tutela i diritti dei minori, ne promuove in particolare il diritto alla salute alla socializzazione, allo studio e alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità; favorisce la partecipazione civica dei giovani, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale e professionale.
4. Promuove la funzione di elevazione del benessere sociale dei cittadini anziani svolta dalle apposite Associazioni di promozione sociale
5. Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume idonei provvedimenti onde assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini promuove accordi con altri Comuni, con la Città Metropolitana di Roma Capitale e con la Regione Lazio, nonché con le Aziende Unità Sanitarie Locali, anche al fine di garantire l'assistenza sanitaria.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie alla prevenzione, conservazione, difesa e recupero dell'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, religioso, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività in modo particolare il recupero e la valorizzazione del "Mitreo", del Parco Regionale dell'Appia Antica e del Parco Regionale dei Castelli Romani.
3. Favorisce le associazioni che, nell'ambito del territorio comunale, hanno operato ed operano nel campo del recupero dei monumenti e di opere di interesse storico, culturale ed archeologico e del patrimonio ambientale.
4. Istituisce, al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico sul proprio territorio e ritenendo ciò elemento fondamentale alla elevazione del livello culturale della Comunità marinese, un "Osservatorio permanente" composto da soggetti professionalmente competenti nel campo tecnico-culturale che, a titolo gratuito, coordinati dal Sindaco o suo delegato, elaboreranno un piano pluriennale di interventi tesi al risanamento, all'ammodernamento e allo sviluppo delle strutture scolastiche e culturali sull'intero territorio comunale.
5. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza tra le diverse specie viventi.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, con particolare attenzione per "La Sagra dell'Uva".
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile.
3. Promuove inoltre lo scambio di conoscenze con le Comunità Internazionali anche attraverso iniziative di "Gemellaggio", partecipando a qualificanti iniziative culturali transnazionali.
4. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni, ai sensi di legge, si impegna a riservare strutture al libero associazionismo femminile.
5. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dall'apposito regolamento che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli Enti, Organismi ed Associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Art. 7

Assetto ed utilizzo del territorio

1. Il Comune di Marino, compreso all'interno del Parco Regionale dei Castelli Romani e del parco Regionale dell'Appia Antica, promuove tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia e valorizzazione del proprio patrimonio agricolo, ambientale, economico, religioso, sociale e culturale. Promuove, altresì, una incisiva politica territoriale al fine di pervenire al più armonico ed equilibrato assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani e delle strutture sociali e produttive, turistiche e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di agevolare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali e di attuazione; la realizzazione di opere atte ad abbattere tutte quelle barriere architettoniche presenti nei pubblici uffici e nel sistema viario.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche; predisporre inoltre spazi adeguati per la sosta riservata agli invalidi in tutto il territorio comunale.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, attraverso la locale "Protezione Civile".

Art.8

Sviluppo economico

1. Il Comune supporta le attività commerciali e favorisce l'organizzazione dell'apparato distributivo.

2. Il Comune promuove tutte le iniziative atte a dare nuovo e qualificato impulso alla vitivinicoltura anche attraverso la istituzione di idonei strumenti di assistenza e sostegno ai produttori, in riferimento, altresì, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente nonché alla valorizzazione della "Strada dei Vini".

3. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico, anche tramite la valorizzazione del liceo artistico adotta iniziative atte a stimolare l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

4. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi valorizzando altresì il "Centro metropolitano di formazione professionale".

5. Il Comune favorisce e sostiene forme associative senza fini di speculazione privata.

Art. 9

Programmazione

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione Lazio e con la Città Metropolitana di Roma Capitale e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale del proprio territorio.

2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 10

Partecipazione e cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e della normativa vigente.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali anche attraverso l'organizzazione di incontri e convegni; a tal fine è istituito l'ufficio stampa e pubbliche relazioni.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Città Metropolitana di Roma Capitale. Favorisce iniziative per la costituzione di "Comitati di Quartiere".

Art. 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può prevedere:

a) la costituzione di Aziende Speciali;

- b) la partecipazione a Consorzi o a Società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI DI GOVERNO

Art. 12

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio comunale esercita le competenze stabilite dalla normativa vigente, secondo le modalità ed i procedimenti stabiliti dal presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti ed è tenuta entro dieci giorni dalla convocazione. È presieduta dal Consigliere anziano sino alla elezione del Presidente del Consiglio comunale che deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 13. Le funzioni di Presidente del Consiglio sono stabilite dal Regolamento consiliare.
4. Nella prima seduta di Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Il Regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio disciplina, secondo principi di trasparenza, imparzialità e funzionalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale.
5. Il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
7. La conferenza dei Capigruppo coadiuva il Presidente del Consiglio comunale nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto comunale e del regolamento consiliare. Il Regolamento determina il funzionamento della conferenza dei Capigruppo.
8. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. Gli Assessori possono partecipare alle adunanze del Consiglio con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto
9. Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni sono pubbliche, salvo nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, elegge, a scrutinio palese, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale su proposta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Per l'elezione del Presidente del Consiglio comunale è necessario il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, escluso il Sindaco in sede di prima votazione. Se nel corso della votazione non è raggiunto il quorum per l'elezione si procede a votazioni successive. A decorrere dalla seconda votazione il Presidente può essere eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati non computando il Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione. Dopo l'elezione del Presidente si procede, con le stesse modalità, all'elezione del Vice Presidente.
4. Le votazioni necessarie per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente si effettuano in una sola seduta consiliare.
5. La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto a tutti i Consiglieri e al Sindaco.
6. Il Presidente del Consiglio comunale e il Vice Presidente possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati ed approvata, con votazione a scrutinio palese, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La seduta deve svolgersi entro venti giorni dalla presentazione della proposta e deve essere convocata dal Presidente in caso di revoca del Vice Presidente o dal Vice Presidente in caso di revoca del Presidente.

Art. 14

Il Consigliere comunale

1. Ciascun Consigliere comunale rappresenta l'intero comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle funzioni.
2. L'entità e i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune, nella tutela dei propri diritti e interessi, assicura il rimborso delle spese processuali ai consiglieri, agli assessori e al Sindaco che siano implicati in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale o amministrativa, nei limiti stabiliti dalla legge.

Art.15

Le Commissioni consiliari

1. Il Regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie e consultive, nonché le modalità per l'istituzione di commissioni speciali.
2. Le Commissioni sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi consiliari.
3. Le Commissioni, permanenti o speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti del Comune, di istituzioni nonché di rappresentanti di

organizzazioni, associazioni ed enti, e acquisire pareri e osservazioni di esperti cittadini e organizzazioni sociali.

Art. 16

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore a sette.
2. Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e nel rispetto del principio delle pari opportunità.
3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Generale o dei funzionari dirigenti.
4. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso e presenta al Consiglio, allegato al bilancio, un rapporto annuale sullo stato della città in relazione ai principi generali e programmatici dello Statuto e ai risultati dell'attività svolta.
5. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate dalla maggioranza dei presenti con voto palese. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. Ogni provvedimento amministrativo, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata nonché essere accompagnato dai pareri previsti dalla normativa vigente.
7. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
8. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art.17

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro effettivo del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartendo le direttive al Segretario Generale, e all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni e le competenze a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs 267/2000, nonché dallo Statuto e dal Regolamento.

6. Il Sindaco assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento della amministrazione comunale e può affidare, ad uno o più consiglieri comunali, compiti specifici, delimitandone funzioni e termini, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art.18

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina, da parte delle competenti autorità, di un Commissario, ai sensi della normativa vigente.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 19

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.

2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione secondo le norme del regolamento, che ne favorisce le funzioni, gli organi rappresentativi, i mezzi e gli strumenti di vigilanza e controllo.

3. I comitati di gestione riferiscono semestralmente della loro attività con una relazione che è inviata al Sindaco, che trasmetterà al Consiglio entro un mese con proprie eventuali osservazioni e/o proposte.

Art. 20

Consiglio comunale dei ragazzi e Consiglio comunale dei giovani

1. Il Comune istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi, costituito dai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado degli Istituti Comprensivi del territorio che non abbiano superato il quattordicesimo (14) anno di età. Composizione e funzionamento sono definiti da apposito regolamento.
2. Il Comune può istituire il Consiglio comunale dei giovani, di età compresa tra i 15 ed i 19 anni, residenti o domiciliati nel territorio comunale. Gli eletti resteranno in carica per due anni.
3. Elezione, composizione e funzionamento sono definiti da apposito Regolamento.
4. L'Amministrazione mette a disposizione di detti consigli l'aula consigliare e le strutture necessarie affinché possano assolvere ai loro compiti e si impegna a presenziare alle adunanze, con cadenza almeno semestrale, nelle persone del Sindaco o del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta richiesti. Le sedute sono pubbliche.

Art.21

Consulte

1. Il Consiglio comunale, con appositi regolamenti, istituisce le Consulte e la Commissione delle pari opportunità, con la finalità di ampliare e rendere effettiva la partecipazione dei cittadini.

Art.22

Consultazioni

1. Il Comune consulta le organizzazioni locali dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni della cooperazione, gli Enti legalmente riconosciuti di assistenza, beneficenza ed equiparati e le altre formazioni economiche e sociali.
2. La consultazione è auspicata in occasione dell'approvazione del bilancio, dei piani commerciali, dei piani urbani del traffico, della organizzazione dei servizi comunali.
3. La consultazione delle locali organizzazioni di categoria e delle rappresentanze locali delle associazioni ambientaliste a carattere nazionale è obbligatoria in occasione dell'approvazione del piano regolatore.
4. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 23

Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 22, comma 1, possono rivolgere petizione al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione e ammissibilità delle petizioni.
3. L'apposito Regolamento comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art.24

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. L'apposito regolamento comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di iniziativa.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla Segreteria comunale sotto la supervisione del Segretario generale.

Art. 25

Procedura per l'approvazione della proposta

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare è assegnato, si pronuncia sulla rilevanza e ammissibilità delle proposte, sentiti i dirigenti competenti e il segretario generale, e presenta la sua relazione al Consiglio comunale, entro il termine di quindici giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa, se ritenuta ammissibile dalla commissione consiliare, entro trenta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 26

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 24, comma 3, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
 - qualora sia richiesta da parte di almeno l'1% dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Il quesito sottoposto a referendum è considerato valido nel caso in cui i voti favorevoli rappresentino il 50% più uno dei votanti.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum l'amministrazione delibera se intende accogliere o meno l'esito del voto.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.27

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune, e gli enti e aziende dipendenti, sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che debbano intervenirvi.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati, e le Associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 28

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
 - a) L'ufficio ed il Funzionario responsabile del procedimento;
 - b) L'oggetto del procedimento;
 - c) Le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art.29

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o dagli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di legge e dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al comma 1, previo pagamento dei soli costi di stampa dei medesimi.

Art. 30

Ufficio relazioni con il pubblico

1. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 5 commi 1 e 2 del D.lgs 33 del 2013 individua, nell'ambito della propria struttura, l'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico provvede anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:
 - a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241 e di cui all' art. 5 commi 1 e 2 del D.lgs 33 del 2013;
 - b) alla informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei provvedimenti;
 - c) alla ricerca e analisi finalizzata alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.
3. All'Ufficio per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.31

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune conforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario Generale e ai Dirigenti.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La struttura organizzativa degli uffici comunali è determinata in funzione dei programmi e degli obiettivi che l'Amministrazione comunale si propone.

Art. 32

Personale

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali e dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il regolamento e le disposizioni di legge disciplinano:
 - a) l'assetto organizzativo;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'attribuzione al Segretario Generale e ai Dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organismi comunali;
 - d) le modalità di funzionamento dell'ufficio procedimenti disciplinari;
 - e) le modalità per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 110 del D.Lgs 267/2000.
3. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
4. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Art.33

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario Generale può essere revocato, con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs 267/2000, per violazione dei doveri di ufficio.
3. Il regolamento degli Uffici e dei Servizi prevede la figura di almeno un Vice Segretario per l'attribuzione delle funzioni vicarie.

Art.34

Collaborazioni Esterne

1. L'Amministrazione Comunale, per esigenze previamente individuate, in caso di attestata carenza di figure interne all'Ente può conferire incarichi individuali a esperti di comprovata competenza e/o alta specializzazione, determinando preventivamente il luogo, l'oggetto, il compenso della collaborazione, che può essere stabilito tenendo conto dei decreti professionali e delle retribuzioni dei dirigenti del Comune, la durata che può essere protratta solo nel caso di esito positivo dei risultati raggiunti e, comunque, non oltre la durata del mandato elettivo sindacale sulla scorta delle norme regolamentari.

Art. 35

Nomina dei dirigenti

1. Per quanto riguarda le nomine dei dirigenti si applicano le relative vigenti norme di legge regolamentari.
2. Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici e al personale degli enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle vigenti leggi.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art.36

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione e il funzionamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli articoli 42, comma 2, lett. m) e 50, commi 8 e 9, del D. Lgs 267/2000.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un ente, la relativa proposta, motivata, se presentata dal Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1, debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti, spettano le indennità e i permessi previsti dalla legge.

Art. 37

Aziende speciali e Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e di Istituzioni, di cui all'art. 114 del D.lgs 267/2000, si compone di un massimo di 9 (nove) membri, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale a inizio di mandato. La cessazione dalla carica del Sindaco per qualunque causa comporta l'automatica decadenza degli amministratori nominati in rappresentanza del Comune.
2. Per quanto non previsto, si rinvia allo specifico regolamento per il loro funzionamento.

Art. 38

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art.39

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata, nonché dagli specifici regolamenti.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 40

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art.41

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, in locazione o alienati, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392 e del codice civile, previa deliberazione dell'organo competente.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

Art.42

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs 267/2000, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art.43

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità dell'ente, deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi e approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune, salvo che la legge non disponga diversamente.
3. I consorzi ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
4. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 44

Controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni sulle attività del Comune di Marino, in applicazione dei principi generali dettati dalla normativa vigente, garantisce l'unitarietà dei controlli svolti internamente presso l'ente.
2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. Il sistema dei controlli interni è articolato, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, da apposito regolamento.

Art.45

Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, con l'ausilio del servizio controllo di gestione, sotto la direzione del dirigente competente dispone rilevazioni tecnico-amministrative e statistiche, al fine di valutare, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare.

Art. 46

Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori è nominato secondo modalità e criteri stabiliti dalla legge.
2. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
3. Collaborano con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo.
4. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. In tale relazione esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Hanno l'obbligo di essere presenti in aula, almeno in due, in fase di discussione sul bilancio del Consiglio comunale.

TITOLO VI

L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 47

Ambito dell'applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 7 del D.Lgs 267/2000, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono avere efficacia retroattiva;
 - d) non sono abrogati che da regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa dal Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

TITOLO VII REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 48

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 49

Disposizioni finali e transitorie

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Le disposizioni regolamentari vigenti, restano valide fino alla emanazione dei nuovi regolamenti sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Statuto.
3. Le norme regolamentari in contrasto con la disciplina statutaria devono intendersi decadute.